

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

**APPRENDISTATO NORD EST**

PROGETTUALITÀ RELATIVA A MODELLI, TRASFERIBILI E REPLICABILI, DI RIFERIMENTO

PER I PERCORSI IN APPRENDISTATO - DD 1068/2016

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Umberto Masotto" di Noventa Vicentina (VI),  
ente capofila, e i Dirigenti Scolastici degli Istituti:

Istituzione Scolastica capofila	VIIS00400E	IIS "U. MASOTTO" Noventa Vicentina (VI)
Istituzione Scolastica Partner	VEISO19001	IIS "A. PACINOTTI" Mestre (VE)
Istituzione Scolastica Partner	VEIS02700X	IIS "LEVI - PONTI" Mirano (VE)
Istituzione Scolastica Partner	TVIS02300L	IS GIORGI – FERMI (TV)

VISTA la Nota prot. 19611 del 28-10-2016 della Direzione USR, relativa alla selezione riguardante candidature per progettualità riguardanti modelli, trasferibili e replicabili, di riferimento per i percorsi in apprendistato di cui al DD 1068/2016

VISTA la presentazione on line del **progetto di rete Apprendistato NORD EST** in data 25/11/16

VISTO l'esito favorevole dell'istanza comunicato con provvedimento direttoriale n.0023222.15-12-2016 dell'USR Veneto

CONSIDERATO che gli istituti aderenti alla rete hanno già avuto esperienza in tale ambito ed intendono proseguire nell'iniziativa di innovazione didattica del curriculum nell'ottica della occupabilità

ESAMINATO il presente atto di costituzione della rete, avente lo scopo di adottare gli adempimenti finalizzati alla realizzazione del progetto

SOTTOSCRIVONO il presente accordo con il quale si istituisce la rete "**APPRENDISTATO NORD EST**" per la realizzazione del progetto di cui sopra.

## Articolo 1 Costituzione e obiettivi della rete

Le istituzioni scolastiche sopra elencate aderiscono alla rete scolastica "APPRENDISTATO NORDEST" avente come scopo la realizzazione di **modelli** trasferibili e replicabili di **percorsi in apprendistato** per il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore.

Il modello oggetto del progetto di rete prevede una articolazione in due linee di attività:

1. azioni a supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa di apprendistato per:
  - a. la progettazione di moduli formativi che sviluppino competenze di base, trasversali, professionali, in co-progettazione con le aziende disponibili ad attivare contratti di apprendistato
  - b. la formazione dei tutor formativi (almeno 5 docenti per ogni scuola)
  - c. l'informazione/diffusione a fini orientativi
  - d. la produzione di materiale formativo/informativo
2. azioni per la modellizzazione del sistema da realizzare attraverso la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per:
  - a. il coinvolgimento, a progettazione ultimata, di giovani da avviare a percorsi di apprendistato
  - b. il coinvolgimento di docenti in attività di formazione/progettazione
  - c. l'attività di informazione/ diffusione a fini orientativi
  - d. la produzione di materiale formativo/informativo.

## Articolo 2 Durata dell'accordo di rete

Il presente accordo di rete ha durata pari a quella del progetto a partire dalla data della sua autorizzazione e fino al suo completamento.

## Articolo 3 Organi di gestione e referenti del progetto

Il progetto prevede l'individuazione dell'IIS "Umberto Masotto" di Noventa Vicentina (VI) come scuola capofila del progetto con funzioni di:

- supervisione e coordinamento didattico
- gestione di rendicontazione del finanziamento
- tenuta e condivisione della documentazione .

La presenza dell'IIS Pacinotti di Mestre (VE) come scuola sede di sperimentazione ENEL/ENI.

La presenza degli IIS "LEVI - PONTI" Mirano (VE) e GIORGI – FERMI di Treviso come scuole partner.

Organi di gestione del progetto sono:

- il Comitato dei Dirigenti Scolastici delle scuole con funzione di indirizzo politico economico; 4 DS
- i docenti referenti per il progetto, scelti dai DD SS (uno per istituto) con funzioni di supervisione e coordinamento;
- il CTS di progetto;
- almeno 5 docenti per ogni scuola, scelti dai DD SS, da coinvolgere nel percorso di realizzazione delle azioni previste.

Quando previsto e necessario, si svolgeranno riunioni a cui parteciperanno i Dirigenti Scolastici, i referenti ed i docenti coinvolti degli Istituti della rete.

#### Articolo 4 Sede e custodia degli atti

La rete scolastica, così costituita, avrà sede presso l'istituto capofila IIS "Umberto Masotto" a Noventa Vicentina in via A. Veronese 3. L'Istituto "Umberto Masotto" sarà anche sede organizzativa e amministrativa del progetto ascrivito.

Gli istituti aderenti si impegnano a far pervenire alla Scuola Capofila le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto previste.

Copie del presente accordo saranno conservate agli atti degli Istituti scolastici aderenti all'accordo di rete.

I Dirigenti Scolastici

- Prof
- Prof
- Prof.ssa
- Prof.ssa

Mestre, li 21.01.2017

1

# APPRENDISTATO PER QUALIFICA O DIPLOMA

## PREMESSE PER LA PROGETTAZIONE DI UN MODELLO

D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81;

D.I. 12 ottobre 2015 art.. 5, comma 6 b

# La definizione

2

- 1. L'apprendistato è **un contratto di lavoro ....** finalizzato alla **formazione e alla occupazione** dei giovani.
- 2. .... a) **apprendistato per la qualifica** e il diploma professionale, **il diploma di istruzione secondaria superiore** e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 art. 41

# In caso di non ammissione all'anno successivo

3

Costituisce **giustificato motivo di licenziamento**

- **il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi**  
come attestato dall'istituzione formativa.

D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 art. 43, 3

# Attenzione al successo formativo

4

- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali **misure di riallineamento, sostegno e recupero**, anche nei casi di sospensione del giudizio.

(Da indicare nel protocollo scuola –azienda)

D.l. 12 ottobre 2015 art. 5, comma 3,e



## Diverso dal progetto “ENEL”

5

- **e' abrogato** il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (v. Protocollo MIUR - ENEL 2014)

D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 art. 43, 5



# Risorse

6

- Al **piano formativo individuale**, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede **nell'ambito delle risorse** umane, finanziarie e strumentali **disponibili** a legislazione vigente.

D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 art. 42, 1

# Tempi del contratto di lavoro

7

- 1. La durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma (=di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), **non può essere inferiore a sei mesi e** non può, in ogni caso, essere **superiore a**
- tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale
- quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

D.l. 12 ottobre 2015 art.. 4, comma 1, a, c

# Formazione in apprendistato

8

- **L'organizzazione didattica** dei percorsi di formazione in Apprendistato si articola in **periodi di formazione interna ed esterna.**
- I percorsi sono **concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro** e attuati sulla base del protocollo.
- Le attività di formazione interna ed esterna **si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento** dei percorsi ordinamentali.

D.l. 12 ottobre 2015 art..5, comma 1

# Calcolo delle ore di formazione esterna (a scuola)

9

nei percorsi di istruzione secondaria superiore:

- **si assume, a base di calcolo, l'orario obbligatorio**  
[= "orario ordinamentale", v. 6 a. = monte ore annuale]  
**previsto [= 1056 ore / 33 settimane]**

<http://www.sistemaduale.it/come-funziona-il-sistema-duale/>

D.l. 12 ottobre 2015 art.. 5, comma 6 b

# Calcolo delle ore di formazione interna ed esterna

10

- la formazione esterna (a scuola) non può essere superiore al 65% per il III, IV e V anno [= 686,4 ore - 22 settimane c.ca su 33] (D.l. 12 ottobre 2015 art.. 5, comma 6 b)



- formazione interna (in azienda)= 35%, (369,6 ore - 11 settimane c.ca su 33)



- TOTALE SETTIMANE FORMAZIONE → 22 (a scuola)+ 11 (in azienda)= 33 settimane

# Ipotesi di partenza per IV – V anno

11

- durata contratto=52 settimane /anno
- **formazione** interna + esterna =**33** settimane /anno
- **attività lavorativa =19** settimane /anno
- Selezione: Classe III → a conclusione del percorso AS-L (giugno-luglio)
- Percorso scolastico: Classe IV → dal 1° settembre al 31 dicembre
- Contratto apprendistato durata un anno: Classe IV-V → dal 1° gennaio al 31 dicembre

# Ipotesi di partenza per IV – V anno

12 PREPARAZIONE APPRENDISTATO		N. SETTIMANE	ATTIVITÀ STUDENTI	AZIONI DELLA SCUOLA
classe III	giugno-luglio	5	percorso AS-L	formazione in azienda e rilevazione bisogni formativi
classe III - IV	agosto-settembre			selezione apprendisti
classe IV	Da1 settembre- dicembre	17	<b>formazione</b> a scuola	preparazione intensiva dei selezionati
CONTRATTO DI APPRENDISTATO		N. SETTIMANE	ATTIVITÀ STUDENTI	AZIONI DELLA SCUOLA
classe IV	gennaio-maggio	9	<b>formazione</b> in azienda	Sviluppo competenze PECuP e valutazione Eventuali moduli recupero / riallineamento tramite piattaforma on line
		8	<b>formazione</b> a scuola	
		6	lavoro	
classe IV - V	giugno-luglio- settembre	13		
classe V	ottobre-dicembre	2	<b>formazione</b> in azienda	
		14	<b>formazione</b> a scuola	
TOTALE		52		USR Veneto - Annamaria Pretto

*USR Veneto - Annamaria Pretto*



**1 [01]Indicare i dati generali riguardanti la Candidatura \***

Scrivi la/le tua/e risposta/e qui:

Nome del Progetto per cui si propone la candidatura	Apprendistato NORD EST
Settore di riferimento	Tecnologico
N. Istituzioni Scolastiche partner	4
Istituzione scolastica sede di sperimentazione ENEL/ENI (indicare il nome)	IIS "A Pacinotti" – Mestre (VE)
Scuola Capofila della Rete che presenta la candidatura	IIS "U. Masotto" Noventa Vic. (VI)

**2 [02]Dati Istituzione Scolastica Capofila \***

Scrivi la/le tua/e risposta/e qui:

Codice Meccanografico	VIIS00400E
Provincia	Vicenza
Ordine/i, Indirizzo/i interessato/i dal progetto	Scuola secondaria di secondo grado indirizzo Tecnico Tecnologico
Nome Dirigente Scolastico	Prof. xxxx
Nome Referente del progetto	Prof. xxx
Contatti del Referente del progetto	Xxx xxx

**3 [03]Caratteristiche del partenariato. Tipologie e numero di scuole partner**

Scrivi la/le tua/e risposta/e qui:

Codice Meccanografico	
Istituti Tecnici di Stato – specificare indirizzo/i	Istituti Tecnici Tecnologici Meccanica, mecatronica ed energia – Elettrotecnica ed Elettrotecnica
Numero Istituti Tecnici di Stato	4
Istituti Professionali di Stato – specificare indirizzo/i	Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Manutenzione dei Mezzi di Trasporto
Numero Istituti Professionali di Stato	3
Istituto sperimentazione ENI/ENEL - specificare indirizzo	IIS "A Pacinotti" – Mestre (VE) I.T.T. Biotecnologie ambientali - Costruzioni, Ambiente e Territorio (geometri) Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia
Altro eventuale Istituto sperimentazione ENI/ENEL - specificare nome, ordine e indirizzo	

**4 [04]Altri Soggetti partner di rete. Indicare i nomi dei Soggetti**

Scrivi la/le tua/e risposta/e qui:

rappresentanti del mondo delle imprese	Confindustria - Veneto, CGIA Mestre -
rappresentanti delle parti sociali	FLC CGIL
esperti del mondo accademico	Università degli Studi di Padova
esperti di centri di ricerca	Union Camere – Ufficio statistiche
esperti delle istituzioni formative	USR Veneto
rappresentanti delle Regioni	Veneto Lavoro
rappresentanti degli Enti Locali	Città Metropolitana
Altro Soggetto 1	
Altro Soggetto 2	
Altro Soggetto 3	

**5 [05]Dati Istituzione Scolastica Partner n. 1**

Scrivi la/le tua/e risposta/e qui:

Codice Meccanografico	VEIS019001
Nome della Scuola	IIS A. PACINOTTI
Provincia	VE
Ordine/i e Indirizzo/i interessato/i dal progetto	Secondaria di secondo grado - Meccanica, mecatronica ed energia – Elettrotecnica ed

	Elettrotecnica
Nome Dirigente Scolastico	xxx
Nome Referente del progetto	xxx
Contatti del Referente del progetto	xxx

Codice Meccanografico	VIIS00400E
Nome della Scuola	U. MASOTTO
Provincia	VI
Ordine/i e Indirizzo/i interessato/i dal progetto	Secondaria di secondo grado - Meccanica, mecatronica ed energia – Elettrotecnica ed Elettrotecnica
Nome Dirigente Scolastico	Prof. xx
Nome Referente del progetto	Prof. xx
Contatti del Referente del progetto	Xxx xxx

Codice Meccanografico	VEIS02700X
Nome della Scuola	IIS LEVI - PONTI
Provincia	VE
Ordine/i e Indirizzo/i interessato/i dal progetto	Secondaria di secondo grado - Meccanica, mecatronica ed energia – Elettrotecnica ed Elettrotecnica
Nome Dirigente Scolastico	xxx
Nome Referente del progetto	xxx
Contatti del Referente del progetto	Xxxx xxx

Codice Meccanografico	TVIS02300L
Nome della Scuola	IS GIORGI - FERMI
Provincia	TV
Ordine/i e Indirizzo/i interessato/i dal progetto	Secondaria di secondo grado - Meccanica, mecatronica ed energia
Nome Dirigente Scolastico	xxx
Nome Referente del progetto	xxx
Contatti del Referente del progetto	Xxx xxx

#### 15 [15]Indicare i nomi delle Imprese partner

Scrivi la/le tua/e risposta/e qui:

Impresa 1	
Impresa 2	

## SEZIONE 2 – CARATTERISTICHE DEL PARTERNARIATO.

### 16. Organizzazione della parternship

Le 4 scuole della rete: prototipizzazione di moduli didattici e di modelli organizzativi di apprendistato da applicarsi nelle diverse realtà produttive. Produzione di materiale formativo/informativo.

Imprese: co-progettazione moduli didattici e modelli organizzativi. Produzione di materiale formativo.

Università: contributo tecnico per sviluppo progetti innovativi.

Centri di ricerca dell'occupazione: consulenza sulle dinamiche del flusso di occupabilità, diffusione dei dati delle buone pratiche di partenariato.

Regioni: politiche di sviluppo territoriale, analisi della fattibilità e studio della logistica

Enti locali: informazione/diffusione a fini orientativi di materiale informativo

Esperti istituzioni (U.S.R.): supervisione del modello organizzativo e formativo.

## 17. Composizione del CTS.

Componente 1 Referente "I.I.S. Masotto": xx  
Componente 2 Referente "I.I.S. Pacinotti": xx  
Componente 3 Referente "I.I.S. Levi-Ponti": xx  
Componente 4 Referente "I.T.I.S. Fermi": xx  
Componente 5 Esperto del settore della Meccatronica: xx  
Componente 6 Esperto progetto ENEL: xx  
Componente 7 Referente Enti Locali (Città Metropolitana): xx  
Componente 8 Referente Regione Veneto Lavoro: xx delegato  
Componente 9 Rappresentante impresa del settore della meccanica mecc. ed energia  
Componente 10 Rappresentante impresa del settore della elettrotecnica ed elettronica

## SEZIONE 3 – PROGETTAZIONE DEL MODELLO

### 18. Motivazione del progetto della rete

Progetto sperimentale finalizzato all'individuazione, attraverso la valutazione dell'esperienza ENEL, di un percorso di istruzione e formazione con cui gli studenti possano conseguire il diploma di istruzione secondaria e al contempo, attraverso l'apprendistato, inserirsi nel contesto aziendale con profilo educativo, culturale e professionale coerente con il corso di studi. Il piano individualizzato integra i risultati di apprendimento con le competenze tecnico professionali indicate dall'azienda e spendibili sul mercato del lavoro. Obiettivi: costruzione di un modello formalizzato ed esplicitato chiaramente, riproducibile in altri contesti e trasferibile, flessibile e accessibile per agevolare la sua diffusione in quanto elemento di delocalizzazione della conoscenza; riduzione del gap tra scuola e azienda; definizione congiunta delle skills trasversali e professionali. I criteri di valutazione devono tener conto degli obiettivi della scuola e dell'azienda.

### 19. Area/ambito/indirizzo

Sono interessate le tre province (VI, TV, VE) trainanti del settore produttivo dell'area nord-est del Veneto e operanti nell'ambito tecnologico industriale ed artigianale. Riferimenti: i distretti industriali, le municipalizzate, aziende del settore della gestione dell'energia e in generale le aziende che coniugano le competenze del settore della meccatronica con quelle dell'elettrotecnica e dell'elettronica per la produzione e gestione dei servizi/beni di alto contenuto tecnologico.

### 20. Descrizione delle caratteristiche del modello di percorso di apprendistato che si intende elaborare, anche al fine di valorizzare i punti di forza e superare le criticità rilevati nell'analisi della situazione di partenza [1500 caratteri]

Percorso biennale (cl. IV e V). Partecipazione di un gruppo di studenti di numero corrispondente ad una classe selezionati dalla/dalle aziende composto da studenti provenienti da diverse scuole del territorio purché dello stesso indirizzo. Le competenze acquisite durante l'esperienza del percorso in apprendistato consentiranno comunque allo studente di rientrare in qualsiasi momento nel percorso "tradizionale". Criticità di partenza: il modello richiede la disponibilità, da parte delle aziende coinvolte nella stessa classe, a progettare e realizzare le attività con le stesse tempistiche, durante l'anno scolastico (es. 1 giorno/sett. o breve periodo purché siano gli stessi) e per lo stesso monte ore relativamente alle diverse attività. Progettazione di moduli comuni all'intero gruppo classe inerenti all'acquisizione di competenze in materia di: sicurezza sul lavoro; disciplina del rapporto di lavoro; organizzazione ed economia; capacità relazionali; team working; problem solving. Definizione da parte del gruppo di progetto di ogni istituto di: competenze comuni e tecniche declinate in abilità e conoscenze; fasi/attività; modalità e strumenti di osservazione; modalità di verifica del percorso che saranno fatte proprie dai diversi consigli di classe da cui provengono gli allievi coinvolti. Punti di forza: progettazione per competenze condivisa scuola-azienda a partire da esperienze consolidate fra le scuole della rete e i rispettivi ambiti territoriali in ambito ASL. Situazione di mercato del lavoro favorevole (cfr. ultimo rapporto Excelsior Unioncamere, richiesta di diplomati nel settore intercettato dalla rete).

## SEZIONE 4 – REALIZZAZIONE LINEA 1

**21 [21] Coinvolgimento degli studenti****Scrivi la tua/e risposta/e qui:**

Numero di giovani coinvolti in percorsi di apprendistato nella precedente esperienza	20
Numero di giovani che si prevede siano coinvolti nel 2017-18	60

**22 [22] Modalità di coinvolgimento degli studenti. [800 caratteri]****Scrivi le tue risposte qui:**

Presentazione del progetto a famiglie e studenti attraverso un apposito evento e definizione del percorso finalizzato anche alla valorizzazione del progetto nell'Esame di Stato.

Formalizzazione della adesione al progetto.

Definizione delle competenze in entrata attraverso colloqui di bilancio di competenze.

Attuazione di misure di omogenizzazione delle competenze in entrata.

Fase di avviamento all'esperienza lavorativa con formazione di base su sicurezza, sul mondo del lavoro e della produzione.

Presentazione degli strumenti di documentazione delle attività (Diario di bordo) e degli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Incontro con le aziende in ASL

Formazione full immersion nei laboratori aziendali.

**23 [23] Coinvolgimento dei docenti per ciascun istituto partner in attività di formazione****Scrivi la tua/e risposta/e qui:**

N. docenti per istituto partner coinvolti in attività di formazione	20
N. docenti per istituto partner in attività di progettazione	8

**24 [24] Modalità di coinvolgimento dei docenti. [800 caratteri]****Scrivi le tue risposte qui:**

Costituzione del team di progetto docenti / azienda per la puntuale strutturazione della progettualità.

Attivazione di percorsi di formazione specifica rivolta anche alle aziende.

Individuazione delle figure chiave (tutoraggio e monitoraggio) nei CdC

Condivisione dell'attività e del planning nel CdC.

Tutoraggio e monitoraggio delle attività degli alunni attraverso la redazione di format periodici.

Valutazione delle competenze ed eventuale certificazione.

**25 [25] Tipologie di Attività di informazione/ diffusione****Scrivi la tua/e risposta/e qui:**

Tipologie di attività di informazione/diffusione a fini orientativi dei giovani	Definizione di documenti (accessibili sui siti web delle scuole) di sintetica presentazione del progetto. Evento di diffusione con alunni e genitori delle classi III. Promozione dell'iniziativa negli eventi di Scuola aperta, Orientamento in entrata e in occasione di manifestazioni quali Job&Orienta.
Tipologie di materiale formativo/informativo rivolto ai giovani	Formativo: creazione di format di osservazione, monitoraggio e valutazione; diario di bordo Informativo: dépliant, link a banner sui siti delle scuole
Tipologie di materiale informativo rivolto alle imprese	Condivisione, in uno spazio web dedicato nei siti delle aziende coinvolte, di materiale informativo da valorizzare come repository di informazioni sul progetto e sulle modalità di realizzazione anche ai fini della creazione del bilancio sociale.

**SEZIONE 5 – REALIZZAZIONE LINEA 2**

**26 [26] Criteri di valutazione (descrittori e indicatori numerici) degli esiti della sperimentazione attuata/in atto ENEL/ENI [800 caratteri]**  
**Scrivi le tue rispo**

DESCRITTORE Conoscenze: INDICATORE: Apprendimento medio attività di laboratorio svolta in azienda, Apprendimento medio programma didattico svolto a scuola, Interazione scuola – azienda, Aggiornamento dei programmi didattici durante l'avanzamento del progetto

DESCRITTORE Capacità: INDICATORE: Lavorare in team, Problem solving, Propensione al cambiamento, Lavorare in sicurezza

DESCRITTORE Comportamento: INDICATORE: Rispetto delle regole /ruoli, puntualità, Produttività (rendimento, efficacia, orientamento al risultato)

INDICATORI DI LIVELLO: Critico, Non pienamente adeguato, adeguato, buono, ottimo

**27 [27] Descrizione degli elementi qualitativamente rilevanti che dovranno contraddistinguere il modello organizzativo dell'istituzione scolastica con percorsi di apprendistato [800 caratteri]**

Flessibilità organizzativa in funzione della trasferibilità del modello.

Implementazione delle competenze professionalizzanti.

Innovazione didattica e sperimentazione di modelli innovativi.

Consolidamento delle sinergie fra scuola e territorio in funzione del successo formativo degli alunni e del loro inserimento nel mondo del lavoro.

Valorizzazione delle competenze di analisi delle criticità per il superamento del mismatch tra scuola e azienda.

Rafforzamento delle dinamiche di rete fra le scuole come occasione di valorizzazione delle esperienze e condivisione delle buone pratiche.

Diponibilità a condividere il know how didattico ed esperienziale.

**28 Descrizione degli elementi qualitativamente rilevanti che dovranno contraddistinguere il modello di co-progettazione scuola – impresa per l'apprendistato**

Modello di co-progettazione per condivisione della mission educativa. Omogeneità formativa degli studenti del percorso di apprendistato con gli studenti del percorso tradizionale, almeno a livello di obiettivi minimi, per consentire l'eventuale rientro al percorso tradizionale. Formazione di ampio orizzonte rispetto a quello previsto dal processo formativo aziendale che assicuri spendibilità anche in altri tradizionali contesti lavorativi. Valorizzazione dell'apprendimento in contesto aziendale come situazione per la promozione delle competenze. Promozione motivazionale degli alunni e loro responsabilizzazione nel percorso di apprendimento favoriti da un approccio dinamico, innovativo e deduttivo anche con valenza orientativa.

Valutazione congiunta fra scuola e azienda centrata anche sul riconoscimento delle soft skills.

Valorizzazione del progetto nel curriculum scolastico e nell'Esame di Stato (che ad oggi prevede una seconda prova scritta NAZIONALE su discipline dell'area tecnica).

**29 Descrizione degli elementi qualitativamente rilevanti che dovranno contraddistinguere il modello curriculare per l'apprendistato.**

Il modello curriculare si propone di superare il modello di Alternanza Scuola Lavoro assorbendolo in un progetto più globale ed organico. Si struttura in un percorso di alternanza in ambito aziendale di circa 400 ore anche in periodo di sospensione didattica implementato da un modulo specifico di 40 ore organizzato in maniera flessibile a seconda delle esigenze formative e aziendali (per giornate o periodi prolungati). La progettazione per competenze per tutte le discipline del curriculum, dovrà considerare la valenza educativa, orientativa e formativa e non solo l'azione professionalizzante e specialistica del percorso di apprendistato. Il modello curricolare prevede la definizione del progetto del C.D.C. che coinvolge le discipline comuni e di indirizzo nella individuazione delle singole competenze da promuovere.

**30. Descrizione degli elementi qualitativamente rilevanti che dovranno contraddistinguere il modello didattico.**

Il modello didattico si propone di arricchire la parte formativa acquisita a scuola agganciando la programmazione con l'operatività che il singolo alunno dovrà mettere in atto in ambito aziendale. Le diverse discipline dovranno dettagliare il proprio contributo in un'ottica sincronica con le attività previste dal progetto

in azienda. Tale contributo potrà essere promosso nel CDC dai cinque docenti formati che dissemineranno gli esiti di una formazione centrata sulle competenze. Il modello didattico quindi prevede continui scambi informativi tra la scuola e l'azienda veicolati dai tutor interni ed esterni che raccoglieranno anche il feedback degli alunni. Le informazioni potranno essere condivise su piattaforme digitali dedicate per le opportune analisi e apporto di correttivi in itinere.

## **Protocollo tra**

IIS LEVI-PONTI con sede legale in MIRANO (VE) alla via MATTEOTTI 42A/1 C.F. 90164480270 rappresentata ai fini del presente atto dal dott.ssa Marialuisa Favaro in qualità di Rappresentante Legale (qui di seguito “Istituzione Formativa”)

e

....., con sede legale in ....., ..... codice fiscale e partita IVA ..... e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ..... rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. .... in qualità di legale rappresentante (qui di seguito “.....”) entrambe anche, qui di seguito, singolarmente o collettivamente definite “Parte/Parti”

## **Visto**

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre di 2015 (di seguito decreto attuativo), che da' attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

## **Premesso**

- che L'Istituzione formativa IIS LEVI-PONTI risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto istituzione formativa per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. N. 226/2005, e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;
- che ..... risponde ai requisiti soggettivi definiti dall'art.2, comma 1 lettera b, del decreto attuativo in quanto soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e ai fini e per gli effetti del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:

- a) capacità strutturali, ossia spazi adeguati per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale idonea allo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) capacità formative per accogliere apprendisti singolarmente o come gruppo classe dimostrando almeno uno dei seguenti requisiti:



## **Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'Istituzione Formativa e l'Azienda per la realizzazione di percorsi di  
*- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015*  
attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

### **Art. 2**

#### **Tipologia e durata dei percorsi**

1. Il presente protocollo è finalizzato, nello specifico, ad individuare le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

*- apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi*

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4 del presente protocollo, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

### **Art. 3**

#### **Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari**

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art.2

*- i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 (I livello)*

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'articolo 2.

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani in tempi e con modalità tali da garantire la piena consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione atte ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse dell'Utilizzatore con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio 'status' di studente e di lavoratore per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e in particolare al rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e agli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. Il soggetto interessato al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità

di accesso , mediante effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

6. Il soggetto individuato è assunto con contratto di: *“apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81*

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e della contrattazione collettiva di riferimento.

#### **Art. 4**

##### **Piano formativo individuale**

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, dell'Utilizzatore, dell'Agenzia e dell'Istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1°, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene , altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor Aziendale;
- b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e,ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

#### **Art. 5**

##### **Responsabilità dell'istituzione formativa, e del datore di lavoro**

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la relativa responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti informazione in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale in coerenza con l'articolo 7 del decreto attuativo.

4. Ai fini di raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

## **Art. 6**

### **Valutazione e certificazione delle competenze**

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore, nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:

- a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
- b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
- c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale.

Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo, dal tutor aziendale, nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere:

- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardanti gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013. Anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, le competenze acquisite verranno riconosciute, stante un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

## **Art. 7**

### **Monitoraggio**

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 9 del decreto attuativo l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

## **Art. 8**

### **Decorrenza, durata e clausole finali**

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.

2. Per quanto non previsto dal presente protocollo , si rinvia al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, nonché alle normative vigenti.
3. Il recesso o disdetta di una delle Parti del presente contratto non produce la cessazione dei contratti di apprendistato in essere al momento della cessazione, gli stessi continueranno ad essere regolati dal presente protocollo fino alla sua naturale scadenza o proseguimento.
4. Il presente protocollo sostituisce ogni precedente pattuizione fra le Parti contenuta in eventuali accordi orali o scritti.
5. Il presente protocollo non potrà essere modificato od integrato senza il consenso di entrambe le Parti, risultante da atto scritto e firmato da rappresentanti a ciò debitamente autorizzati.
6. Ogni controversia derivante dal presente protocollo o comunque ad esso connessa sarà deferita ad esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Venezia.
7. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Mirano, .....

Firma del legale rappresentante  
dell'istituzione formativa

Firma del Datore di lavoro

## Protocollo tra

..... con sede legale in..... alla via ..... P.IVA .....  
rappresentata ai fini del presente atto dal dott. .... in qualità di procuratore  
speciale (qui di seguito “Istituzione Formativa”)

e

ADECCO ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, Via Tolmezzo, 15, C.F., P.IVA e numero  
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano ....., Aut.  
Min..... rappresentata ai fini del presente atto dal dott. .... in  
qualità di procuratore speciale (qui di seguito “Agenzia” o “Adecco”)

entrambe anche, qui di seguito, singolarmente o collettivamente definite “Parte/Parti”

## Visto

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre di 2015 (di seguito decreto attuativo), che da' attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

## Premesso

- Che L'Istituzione formativa .....risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto istituzione formativa per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. N. 226/2005, e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;
- Che Adecco è una Agenzia per il lavoro autorizzata, ai sensi del Decreto legislativo n. 276 del 2003, art. 4, con ampia esperienza nell'erogazione di servizi di ricerca e selezione del personale, somministrazione di lavoro, apprendistato e formazione.
- Che Adecco dispone della struttura organizzativa necessaria per sviluppare l'incontro tra l'Istituzione formativa e aziende del territorio interessate nel sistema duale di formazione

che rispondano ai requisiti soggettivi di carattere strutturale, tecnico e formativo come definiti all'art. 3, comma 1 del suddetto decreto attuativo.

- Che Adecco, in qualità di datore di lavoro stipulerà un contratto di lavoro a scopo di somministrazione con il candidato selezionato, il quale verrà inviato – in missione – presso l'impresa utilizzatrice (di seguito Utilizzatore)

Tutto ciò premesso  
Le Parti convengono quanto segue

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'Istituzione Formativa e dell'Agenzia per la realizzazione di percorsi di

*apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015*

presso aziende del settore riguardante i percorsi formativi erogati dall'Istituzione Formativa, attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

## **Art. 2**

### **Tipologia e durata dei percorsi**

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

- *apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi*

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4 del presente protocollo, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale presso l'Utilizzatore.

### **Art. 3**

#### **Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari**

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art.2

- *i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 (I livello)*

2. La diffusione, informazione e promozione delle “offerte” e delle modalità di presentazione delle candidature sarà gestita interamente da Adecco. L’Istituzione Formativa, in collaborazione con Adecco ai fini della promozione dei percorsi di cui all’art. 2, permetterà ad Adecco di avvalersi, ove necessario, dei normali canali di comunicazione con gli studenti utilizzati nell’istituzione scolastica.

3. L'Istituzione formativa, d'intesa con Adecco, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse dell’Utilizzatore con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio 'status' di studente e di lavoratore, per quanto concerne tutti gli obblighi relativi a tale “status”, secondo gli oneri previsti dalla vigente normativa.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dall’Agenzia, sulla base delle necessità dell’Utilizzatore, prendendo in considerazione il profilo ricercato e le mansioni da svolgere nonché il percorso accademico svolto dallo studente, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere presso l’Utilizzatore.

6. L’Istituzione formativa si impegna a fornire ad Adecco le informazioni accademiche riguardanti lo studente candidato alla posizione di apprendista, necessarie per svolgere la valutazione dell’adeguatezza del candidato e del suo percorso formativo alla posizione offerta dall’Utilizzatore.

7. I soggetti individuati sono assunti in somministrazione a tempo indeterminato da Adecco con contratto di

*“apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81*

e inviati in missione presso aziende del settore inerente il percorso di studi dello studente che svolgono attività economiche adatte al raggiungimento delle finalità formative dell’apprendistato.



8. L'apprendista, assunto a Tempo Indeterminato da Adecco, verrà somministrato tramite il servizio di somministrazione a tempo indeterminato, così come disciplinato dal D.Lgs 81/2015 e dal CCNL delle Agenzie per il Lavoro nonché dal CCNL applicato dall'Utilizzatore in conformità con la normativa vigente.

9. Adecco si impegna ad inviare in missione lo studente in apprendistato presso aziende che abbiano sottoscritto il Piano formativo individuale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

#### **Art. 4** **Piano formativo individuale**

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, dell'Utilizzatore, dell'Agenzia e dell'Istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 dell'art.4 che precede, e stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, all'Agenzia, all'Utilizzatore al tutor formativo e al tutor Aziendale (dell'Utilizzatore) nonché al tutor dell'Agenzia;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

#### **Art. 5** **Responsabilità dell'istituzione formativa, dell'Agenzia e dell'Utilizzatore**

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità dell'Utilizzatore è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso la medesima secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura dell'Utilizzatore, anche tramite l'Agenzia, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per legge e dal contratto collettivo per i dipendenti diretti saranno osservati anche nei confronti degli apprendisti somministrati da parte dell'Utilizzatore che erogherà la formazione e addestramento necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto di apprendistato, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 D.lgs. 81/2015 nonché dei commi 1 a 3 dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008.

3. Nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore all'anno scolastico, il non superamento del corso scolastico dell'anno di riferimento da parte dello studente costituirà causa di risoluzione del contratto di apprendistato.

4. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
5. L'istituzione formativa e l'Agenzia provvedono ad individuare le figure del tutor formativo e del tutor di Agenzia, nonché del tutor Aziendale dell'Utilizzatore ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
6. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor dell'Agenzia per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati in collaborazione con il tutor designato dall'Utilizzatore.

## **Art. 6**

### **Valutazione e certificazione delle competenze**

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore, nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con l'Agenzia e sentito il tutor dell'Utilizzatore, definisce nel piano formativo individuale:
  - a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
  - b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
  - c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa avvalendosi dell'Agenzia e dell'Utilizzatore, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo, dal tutor di Agenzia e del Tutor dell'Utilizzatore, nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere:
  - a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardanti gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;

- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013. Anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, le competenze acquisite verranno riconosciute, stante un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

## **Art. 7**

### **Monitoraggio**

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del decreto attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in collaborazione con il tutor di Agenzia e sentito il tutor dell'Utilizzatore, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

## **Art. 8**

### **Decorrenza, durata e clausole finali**

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo, si rinvia al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, al piano formativo individuale del singolo apprendista nonché alla normativa relativa al contratto di somministrazione di lavoro in quanto compatibile con l'istituto dell'apprendistato, in particolare al D.lgs. n. 81/2015, e normative e regole della contrattazione collettiva applicabile.
3. Il recesso o disdetta di una delle Parti del presente contratto non produce la cessazione dei contratti di apprendistato in essere al momento della cessazione, gli stessi continueranno ad essere regolati dal presente protocollo fino alla sua naturale scadenza o proseguimento.
4. Il presente protocollo sostituisce ogni precedente pattuizione fra le Parti contenuta in eventuali accordi orali o scritti
5. Il presente protocollo non potrà essere modificato od integrato senza il consenso di entrambe le Parti, risultante da atto scritto e firmato da rappresentanti a ciò debitamente autorizzati.
6. Ogni controversia derivante dal presente protocollo o comunque ad esso connessa sarà deferita ad esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.
7. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Mirano, 22 marzo 2018

Firma del legale rappresentante  
dell'istituzione formativa.

Firma dell'Agenzia.

.....

.....

**Allegati**

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o procuratore speciale dell'istituzione formativa e dell'Agenzia



Di seguito il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa relativo all'Apprendistato di I livello, così come desunto dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 allegato 1 di definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In esso sono definiti, in forma di schema, gli elementi minimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

## Protocollo tra:

IIS “Umberto Masotto” via A. Veronese, 3 Noventa Vic. (VI) nella persona del legale rappresentante  
prof.ssa XXXX (di seguito IIS “U. Masotto”)

e

**[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]**

**Visto** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

**Visto** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

**Vista** la DGR 1050 della Regione del Veneto del 29.6.2016 e successive modifiche integrazioni;

### premesso che

l' IIS “U. Masotto” risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

**[Denominazione datore di lavoro]** risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

**Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore (APPRENDISTATO DI I LIVELLO) di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

## **Art. 2 Tipologia e durata dei percorsi**

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione della seguente tipologia di percorso: apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi.

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

## **Art. 3 Modalità di individuazione dei destinatari**

1. L'istituzione formativa, d'intesa con le Associazioni datoriali di categoria che hanno sottoscritto apposito protocollo con l'IIS "U. Masotto", informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art.2 del presente protocollo con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio status di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

2. In conformità ai limiti di età previsti dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art.2. del presente protocollo gli studenti che hanno frequentato il 3° degli istituti Professionali del settore Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica / Curvatura Meccanica IPM9 che siano ammessi alla classe successiva e che risultino aver già compiuto i 16 anni di età al 1° settembre 2018. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'IIS "U. Masotto".

3. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa che predispone una scheda di presentazione del candidato (**allegato 1**), nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.



4. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

#### **Art. 4 Piano formativo individuale**

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui **all'allegato 2**, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
  - b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
  - c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
  - d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
  - e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale verrà verificato in itinere. Può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

#### **Art. 5 Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro**

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo. La scuola individua un insegnante tutor in qualità di coordinatore didattico ed organizzativo del progetto con l'incarico di favorire l'integrazione tra i momenti di apprendimento in aula e quelli sul posto di lavoro. L'azienda individua un tutor aziendale che favorisca l'inserimento degli apprendisti nell'unità produttiva e li affianca e li assiste nel percorso di formazione interna.

4. La funzione di tutor scolastico è svolta dal personale docente del consiglio di classe dell'IIS "U. Masotto" e nell'ambito delle ore di impegno previste dal progetto, il tutor scolastico svolge principalmente i seguenti compiti: a) collaborazione con i tutor aziendali nella conduzione delle attività previste dal progetto; b) coordinamento tra i diversi soggetti che partecipano al progetto stesso: scuola, studente, famiglia, azienda; c) collegamento con la didattica delle attività curriculari; d) facilitazione degli apprendimenti degli studenti.

5. La funzione di tutor aziendale è svolta da personale designato dall'azienda in possesso di adeguata e coerente professionalità. Il tutor aziendale svolge principalmente i seguenti compiti:

- a) coordinamento con il tutor scolastico al quale fornisce ogni elemento per verificare e valutare l'attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;

- b) accoglienza e accompagnamento all'inserimento formativo nei processi di lavoro;
  - c) facilitazione e sostegno all'apprendimento nella fase di formazione interna;
  - d) garanzia del rispetto delle attività formative durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
  - e) monitoraggio dell'attività formativa.
6. Sono previsti incontri di coordinamento tra il tutor aziendale e il tutor scolastico, per monitorare lo sviluppo del programma formativo, i risultati dell'esperienza al fine di orientare congiuntamente il percorso e il raggiungimento degli obiettivi formativi.
7. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

#### **Art. 6 Valutazione e certificazione delle competenze**

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
- a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna
  - b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti;
  - c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi del percorso di studi, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna al termine di ciascuna annualità ai fini dell'ammissione all'annualità successiva di cui al piano formativo individuale.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano in applicazione delle vigenti norme relative all'ordinamento professionale, tenendo conto in sede di ammissione all'esame di Stato delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale.
5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, la scuola rilascia un certificato di competenze acquisite.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

#### **Art. 7 Monitoraggio**

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del D.L., l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

#### **Art. 8 Decorrenza e durata**

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata biennale, con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 allegato 1 di definizione degli standard

formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. nonché alle normative vigenti.

Noventa Vic.,

Il Dirigente Scolastico

Il datore di lavoro

xxxxx

## **ALLEGATI**

1 scheda di presentazione del candidato

2 Piano formativo individuale

3 Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

# Protocollo

## tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il presente protocollo definisce, in forma di schema, gli elementi minimi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

---

Protocollo tra

I.S. GIORGI-FERMI, Via San Pelaio 37 Treviso, Codice Fiscale 94145570266  
Legale Rappresentante - - - - -

E

*Il datore di lavoro* \_\_\_\_\_

*Partita Iva/Codice Fiscale* \_\_\_\_\_

*Sede Legale* \_\_\_\_\_

*Legale Rappresentante* \_\_\_\_\_

*di seguito il datore di lavoro.*

Visto il *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

## **Protocollo**

### **tra datore di lavoro e istituzione formativa**

Il presente protocollo definisce, in forma di schema, gli elementi minimi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

---

Protocollo tra

I.S. GIORGI-FERMI, Via San Pelàio 37 Treviso, Codice Fiscale 94145570266  
Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

E

Il datore di lavoro \_\_\_\_\_

Partita Iva/Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Sede Legale \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

di seguito il datore di lavoro.

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12/10/2015, (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del *decreto legislativo n. 81 del 2015* e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Premesso che

I.S. GIORGI-FERMI

Risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

Il DATORE DI LAVORO risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b);

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono quanto segue

---

**Art. 1** *Oggetto*

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di:

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 43 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*

---

---

**Art. 2** *Tipologia e durata dei percorsi*

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai *decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89* e relativi decreti attuativi.

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del **piano formativo individuale** di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

---

---

### **Art. 3** *Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari*

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2 apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.
3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
  - a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
  - b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
  - c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
  - d) del doppio status di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.
5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe nel numero di unità che sarà considerato adeguato e sufficiente dall'istituzione formativa firmataria.



7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di:

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 43 del *decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81* e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

---

---

#### **Art. 4** *Piano formativo individuale*

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui **all'allegato 1A**, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

---

## **Art. 5** *Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro*

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo **secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale.**

E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, **informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.**

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del **tutor formativo** e del **tutor aziendale** ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.

4. Ai fini del raccordo tra attività di **formazione interna e formazione esterna** possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

---

## **Art. 6** *Valutazione e certificazione delle competenze*

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:

- a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
- b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
- c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il **monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti** anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel **dossier individuale** dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* rilascia un **certificato di competenze** o, laddove previsto, un **supplemento al certificato** che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, dovrà comunque contenere:

- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del *decreto legislativo n. 13 del 2013*;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del **Libretto formativo del cittadino**, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

---

**Art. 7 Monitoraggio**

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

---

---

**Art. 8 Decorrenza e durata**

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata **biennale**, con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.

2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del 12/10/2015 nonché alle normative vigenti.

Treviso, 16 ottobre 2018

**Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa**

**Firma del datore di lavoro**

ALLEGATI

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro